

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**18.05.2012****N. 553**

Approvazione della Disciplina regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 167/2011 "Testo unico dell'apprendistato".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e ss. mm. e ii.;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ss. mm. ii. che all'articolo 1 comma 622 stabilisce che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- la legge 4 novembre 2010, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" che, all'articolo 48 comma 8 prevede che l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. ii., si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

RICHIAMATI:

- l'Accordo, ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Repertorio atti n. 66/CU del 27 luglio 2011;
- l'Accordo, ai sensi dell'articolo 18 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011;
- l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato regioni del 27 luglio 2011. Repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012;
- l'Accordo, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Repertorio atti n. 58/CSR del 15 marzo 2012;
- l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Repertorio atti n. 96/CSR del 19 aprile 2012;

VISTE:

- la legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 “Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro” e ss. mm. ii.;
- la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 “Norme regionali per la promozione del lavoro” e ss. mm. ii.;
- la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento” come modificata dalla legge regionale 5 aprile 2012 n.13 “Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed alla legge regionale 1 agosto 2008 n.30 (Norme regionali per la promozione del lavoro)”;

RICHIAMATI altresì i più recenti atti di programmazione della Regione Liguria in materia di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP):

- deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 2 febbraio 2010, n. 2 “Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010 – 2012”;
- deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2011, n. 480 “Adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze di base (Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9)”;
- deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2011, n. 704 “Approvazione ‘Linee guida per lo svolgimento degli esami di diploma professionale di IeFP’ anno formativo 2010/2011”;
- deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2011, n. 1110 “Programmazione percorsi di IV anno - Tecnico di IFP – anno 2011/2012”;
- deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2012, n.19 “Programmazione regionale percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (triennio 2012-2015). Avviso di presentazione e selezione dei soggetti attuatori (Autorizzazione della spesa prima annualità 2012/2013 – Euro 3.989.00,00)”;
- deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2012, n. 547 “Linee guida per lo svolgimento degli esami triennali di Istruzione e formazione Professionale – triennio 2009/2012”;

VISTI:

- il decreto del Dirigente 20 luglio 2009, n. 1876 “Modalità operative per l’attuazione dei percorsi di qualifica biennale e annuale”;
- il decreto del Dirigente 15 settembre 2011, n. 2442 “Modalità operative per l’accesso all’esame di qualifica triennale di istruzione e formazione professionale a favore degli allievi che hanno frequentato con profitto un corso biennale in formazione professionale”;

PREMESSO che il decreto legislativo 167/2011 ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato abrogando la normativa preesistente;

CONSIDERATO, in particolare, che, ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, l’articolo 7 comma 6 del citato decreto abroga, tra l’altro, gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e che tali articoli avevano trovato attuazione negli articoli da 38 a 41 della legge regionale 18/2009;

DATO ATTO, pertanto, che è stato necessario modificare la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 per consentire una coerente operatività della Regione e che tale modifica è stata operata con la legge regionale 5 aprile 2012, n.13;

VISTO l’articolo 3 comma 2 del medesimo d.lgs. 167/2011 che disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e rimanda alle Regioni la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei criteri e principi direttivi ivi richiamati;

POSTO che l'articolo 39 della l.r. 18/2009, così come sostituito dall'articolo 3 della l.r. 13/2012, recepisce la suddetta disposizione normativa e demanda alla Giunta regionale il compito di regolamentare la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale;

CONSIDERATO che, a seguito del citato accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale del 15 marzo 2012, la Regione ha elaborato una disciplina che è stata oggetto di consultazione con il partenariato socio-istituzionale ed ha ottenuto il parere favorevole della Commissione regionale di concertazione, di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, nella seduta dell' 8 maggio 2012;

RITENUTO pertanto necessario approvare la "Disciplina regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale", allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato 1);

CONSIDERATO che la disciplina di cui all'allegato 1 è applicabile, dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento, ai contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il cui CCNL di riferimento abbia recepito il citato d.lgs. 167/2011;

DATO ATTO che, qualora si rendesse necessario a seguito di interventi normativi a livello nazionale, la disciplina di cui all'allegato 1 potrà essere modificata e/o integrata con successivi provvedimenti;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università Sergio Rossetti e dell'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e dell'Occupazione, Politiche dell'Immigrazione e dell'Emigrazione, Trasporti Enrico Vesco

DELIBERA

per i motivi in premessa specificati:

1. di approvare la "Disciplina regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale", allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato1);
2. di dare atto che la disciplina di cui all'allegato 1 è applicabile ai contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il cui CCNL di riferimento abbia recepito il citato decreto legislativo 167/2011;
3. di dare atto che, qualora si rendesse necessario a seguito di interventi normativi a livello nazionale, la disciplina di cui all'allegato 1 potrà essere modificata e/o integrata con successivi provvedimenti.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Tiziana Coloretti

(segue allegato)

**DISCIPLINA REGIONALE DEI PROFILI FORMATIVI
DELL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA
PROFESSIONALE**

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247".

PRINCIPI GENERALI

1. Connotare l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale come "canale" realmente equivalente ai percorsi triennali/quadriennali per giovani inoccupati per il conseguimento della qualifica/diploma di IeFP;
2. Riconoscere la responsabilità primaria dell'organismo formativo rispetto alla progettazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi al fine del successo formativo dell'apprendista, da attuare in accordo con l'impresa;
3. Prevedere modelli didattico - organizzativi che comportino l'integrazione dell'esperienza in azienda (formazione e lavoro) con momenti di formazione presso l'organismo formativo, finalizzati all'acquisizione di quelle conoscenze/competenze non facilmente reperibili nell'esperienza lavorativa;
4. Prevedere modelli formativi in apprendistato che valorizzino il portato formativo dei contesti aziendali, senza comportare per l'impresa un onere eccessivo in termini organizzativi e produttivi;
5. Prevedere modelli di alternanza tra formazione in esercizio di apprendistato e formazione presso l'organismo formativo - mediante la definizione di formule organizzative flessibili e personalizzabili - tali per cui sia garantita la prestazione lavorativa dell'apprendista tenendo conto delle specifiche esigenze organizzative/produttive delle imprese;
6. Prevedere, in presenza di risorse disponibili e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, azioni di supporto a favore dell'istituto dell'apprendistato per la qualifica e il diploma mediante forme di sostegno per gli apprendisti, al fine di favorirne la permanenza all'interno del circuito formativo, e per le imprese, al fine di incentivarne l'utilizzo, previo confronto con le parti sociali;
7. Sostenere la programmazione di corsi triennali di qualifica rivolti a adolescenti di 14 anni, coprogettati tra imprese e organismi formativi, che prevedano l'assunzione in apprendistato al secondo anno (al compimento di 15 anni);
8. Sostenere la continuità tra percorsi in apprendistato di qualifica/diploma professionale e percorsi di alta formazione (o anche professionalizzanti) in ottica di filiera formativa;
9. Promuovere il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale con primaria attenzione alla perequazione tra i generi. Nella progettazione dei percorsi formativi dedicare particolare attenzione al linguaggio di genere e alla promozione delle pari opportunità sul lavoro;
10. Valorizzare i compiti degli enti bilaterali di diffusione delle informazioni in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma, di sostegno alle imprese per la definizione delle modalità di erogazione della formazione aziendale, di monitoraggio e valutazione degli apprendimenti.

DESTINATARI

In coerenza con i principi generali sopra citati, nell'ottica di contenere e contrastare la dispersione scolastica e offrire nuove opportunità di impiego ai giovani, la sperimentazione è rivolta ai soggetti di 15 anni compiuti, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, fino al compimento del 25esimo anno:

- che stanno frequentando percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale;
- che hanno frequentato, in tutto o in parte, percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale;
- in possesso di una qualifica professionale (per l'acquisizione del diploma professionale).

SOGGETTI EROGATORI

L'erogazione dell'offerta formativa pubblica è affidata agli organismi formativi che sono accreditati per la Macrotipologia A, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2007, n. 1608 (Approvazione del modello di accreditamento per la macrotipologia A – attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, ai sensi dell'art. 1, comma 624, l. n. 296 del 27/12/2006) e ss.mm.ii. e agli organismi formativi che sono accreditati ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 (Approvazione nuovo modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professione nella Regione Liguria).

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dal novellato art. 39 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento", con il presente atto la Giunta regionale intende recepire i criteri e i principi direttivi stabiliti dall'accordo in Conferenza Permanente Stato-Regioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" relativamente:

- a. all'assunzione delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- b. alla previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- c. al rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.

I PROFILI FORMATIVI DEI PERCORSI PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE IN ESERCIZIO DI APPRENDISTATO

L'accordo approvato in Conferenza Permanente Stato-Regioni il 15 marzo 2012 stabilisce che le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sono quelle di cui all'articolo 18 comma 1 lettera d), del D.lgs. 226/2005.

Le 22 figure nazionali di qualifica triennale sono relative ad aree professionali e ogni figura è un insieme organico di:

- **competenze tecnico professionali**, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa;
- **competenze professionali comuni** alle diverse figure e riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente;
- **competenze di base**, comuni a tutte le figure, in ambito matematico, linguistico, scientifico, tecnologico, storico sociale ed economico.

Le figure nazionali, relativamente alle competenze tecnico professionali, possono declinarsi in **indirizzi**, cioè in specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione.

Le assunzioni mediante contratto di apprendistato finalizzato all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale possono essere realizzate esclusivamente nell'ambito delle descrizioni della successiva tabella 1, che riporta:

- le aree professionali dell'offerta del sistema di IeFP, individuate nell'allegato 1 dell'Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011;
- le 22 figure nazionali di qualifica triennale e l'elenco dei diplomi professionali correlati alle figure di qualifica triennali che costituiscono il "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo in conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

Tabella 1 - Descrizione dei profili oggetto di assunzione in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

AREA PROFESSIONALE	DESCRIZIONE DELLE FIGURE DI QUALIFICA IeFP	DESCRIZIONE DELLE FIGURE DI DIPLOMA PROFESSIONALE DI TECNICO
1) AGROALIMENTARE	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE AGRICOLO <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Allevamento animali domestici</i> ✓ <i>Coltivazione arborea, erbacea, ortofloricole</i> ✓ <i>Silvicoltura, salvaguardia dell'ambiente</i> • OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE • OPERATORE DEL MARE DELLE ACQUE INTERNE 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO AGRICOLO • TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
2) MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE • OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE • OPERATORE DEL LEGNO • OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO • OPERATORE DELLE CALZATURE 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE • TECNICO DEL LEGNO • TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO
3) MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE ELETTRICO • OPERATORE ELETTRONICO • OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo</i> ✓ <i>Riparazioni di carrozzeria</i> • OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI • OPERATORE MECCANICO • OPERATORE EDILE • OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO ELETTRICO • TECNICO ELETTRONICO • TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE • TECNICO DI IMPIANTI TERMICI • TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE • TECNICO EDILE • TECNICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI
4) CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	OPERATORE GRAFICO <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Multimedia</i> ✓ <i>Stampa e allestimento</i> 	TECNICO GRAFICO
5) SERVIZI COMMERCIALI	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA • OPERATORE AMMINISTRATIVO -SEGRETARIALE • OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE • TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA • TECNICO DI CUCINA • TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR
6) TURISMO E SPORT	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE DELLA RISTORAZIONE <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Preparazione pasti</i> ✓ <i>Servizi di sala e bar</i> • OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Strutture ricettive</i> ✓ <i>Servizi del turismo</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA • TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO
7) SERVIZI ALLA PERSONA	<ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE DEL BENESSERE <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Acconciatura</i> ✓ <i>Estetica</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • TECNICO DELL'ACCONCIATURA • TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI

I PERCORSI FORMATIVI SPERIMENTALI

La Regione Liguria intende promuovere:

1. percorsi finalizzati all'acquisizione della **qualifica di IeFP**, il cui impegno formativo, definito nelle successive tabelle 2 e 3 non può essere, in ogni caso, inferiore all'anno o superiore ai tre anni.

La frequenza di corsi di studio o formazione professionale o esperienze lavorative pregresse sono riconosciute in termini di crediti in ingresso e pertanto consentono l'acquisizione della qualifica a seguito di percorsi formativi in apprendistato di durata inferiore rispetto agli ordinari percorsi triennali di IeFP. Tale riduzione della durata dei percorsi, nelle more dell'adozione del sistema regionale di certificazione delle competenze, è definita dagli organismi di formazione attuatori dei percorsi stessi, mediante bilancio di competenze in ingresso.

2. percorsi finalizzati all'acquisizione del **diploma professionale**, da intendersi come il naturale proseguimento al IV anno dei percorsi triennali di qualifica. Questi percorsi, di durata annuale, sono riservati a giovani in possesso di una qualifica professionale coerente con la figura di tecnico, conseguita sia nel sistema dell'IeFP sia presso Istituti Professionali di Stato.

DURATA E ARTICOLAZIONE ANNUA DEI PERCORSI

La durata dei percorsi formativi, nel rispetto del monte ore di formazione strutturata pari ad un minimo di 400 ore, stabilito dall'accordo del 15 marzo 2012 in Conferenza Permanente Stato Regioni, prevede una riparametrazione delle durate dei percorsi triennali, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1285/2009, e dei percorsi di diploma di istruzione e formazione professionale tecnico IFP (IV anno), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1110/2011, in ragione del riconoscimento del valore formativo del lavoro e delle diverse modalità di apprendimento.

I percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di IeFP e del diploma professionale in apprendistato si sviluppano, di norma, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo pieno e sono pertanto realizzati mediante formule organizzative flessibili e personalizzabili che tengano conto delle specifiche esigenze produttive delle imprese. Il percorso formativo si compone dall'attività svolta a carico dell'organismo formativo e dall'attività svolta a carico dell'impresa. L'organismo formativo è responsabile dell'insieme del percorso formativo.

La formazione svolta a carico dell'organismo formativo, che deve essere raccordata con la formazione erogata direttamente dall'impresa, deve essere prioritariamente dedicata alle competenze di base e alle competenze professionali comuni, nonché alle azioni di personalizzazione. La formazione a carico dell'organismo formativo può essere erogata sia presso l'organismo stesso, sia presso l'impresa, alla quale l'organismo formativo trasferisce strumenti, *know how* e le metodologie necessarie.

La formazione a carico dell'impresa riguarda, di norma, le competenze tecnico professionali ed è svolta all'interno dell'impresa, in parte secondo modalità di formazione strutturata e in parte secondo modalità di formazione *on the job*.

La formazione aziendale assume caratteristiche di formazione strutturata se risponde ai seguenti requisiti:

- presenza di risorse umane, in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello alla cui acquisizione è finalizzato il contratto di apprendistato, compreso il datore di lavoro, in grado di trasferire competenze;
- individuazione di un tutor aziendale per l'affiancamento dell'apprendista nel percorso formativo, secondo quanto indicato nel Piano Formativo Individuale;
- disponibilità di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione strutturata previsti dal Piano Formativo Individuale, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;

- registrazione delle attività di formazione strutturata svolte internamente all'impresa su apposito registro formativo individuale.

Ai fini dell'erogazione della formazione strutturata i requisiti devono essere attestati dalle imprese.

L'ulteriore formazione aziendale (*on the job*), eccedente il prescritto monte ore di formazione strutturata deve essere documentata dall'impresa, al fine di assicurarne la tracciabilità, mediante relazioni mensili a cura del tutor aziendale, da allegare al registro formativo individuale.

Di seguito si riportano le tabelle di articolazione oraria dei percorsi finalizzati alla qualifica e al diploma professionale:

Tabella 2 - Articolazione oraria annua dei percorsi in apprendistato finalizzati alla qualifica professionale

percorsi qualifica	ORGANISMO FORMATIVO	IMPRESA - FORMAZIONE STRUTTURATA	IMPRESA - FORMAZIONE NON STRUTTURATA	TOTALE
COMPETENZE DI BASE	420			420
COMPETENZE PROFESSIONALI COMUNI	50			50
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI		200	236	436
PERSONALIZZAZIONE	84			84
TOTALE	554	200	236	990

Per gli apprendisti che abbiano compiuto 18 anni e quindi siano prosciolti dall'obbligo di istruzione e dal diritto dovere di istruzione e formazione le competenze di base necessarie alla qualifica possono essere ridotte¹, come riportato nella successiva tabella 5 e devono essere maggiormente contestualizzate rispetto alle competenze tecnico professionali.

Tabella 3 - Articolazione oraria annua dei percorsi in apprendistato finalizzati alla qualifica professionale, rivolti a giovani ultra diciottenni

percorsi qualifica	ORGANISMO FORMATIVO	IMPRESA - FORMAZIONE STRUTTURATA	IMPRESA - FORMAZIONE NON STRUTTURATA	TOTALE
COMPETENZE DI BASE	390			390
COMPETENZE PROFESSIONALI COMUNI	50			50
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI		200	266	466
PERSONALIZZAZIONE	84			84
TOTALE	524	200	266	990

¹ ai sensi dell'Accordo Conferenza Permanente Stato e Regioni del 15/03/2012.

Tabella 4 - Articolazione oraria annua dei percorsi in apprendistato finalizzati al diploma professionale percorsi diploma

percorsi diploma	ORGANISMO FORMATIVO	IMPRESA - FORMAZIONE STRUTTURATA	IMPRESA - FORMAZIONE NON STRUTTURATA	TOTALE
COMPETENZE DI BASE	350			350
COMPETENZE PROFESSIONALI COMUNI	50			50
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI		250	300	550
PERSONALIZZAZIONE	40			40
TOTALE	440	250	300	990

Al termine del percorso formativo articolato secondo le precedenti tabelle, unitamente all'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore di formazione strutturata, e dell'attestazione della formazione *on the job*, l'apprendista potrà sostenere l'esame finale per il riconoscimento della qualifica o del diploma, come definito dagli standard regionali.

OGGETTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

Ai sensi del presente provvedimento sono finanziabili i seguenti servizi formativi erogati dall'organismo di formazione:

1. riconoscimento di crediti in ingresso;
2. redazione del PFI generale e di dettaglio;
3. erogazione della formazione;
4. trasferimento alle imprese di strumenti, metodologie, *know how* e tutoraggio finalizzati all'erogazione della formazione;
5. gestione esame di qualifica/diploma professionale;
6. certificazione delle competenze in esito alla formazione.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il finanziamento dei servizi formativi di cui al precedente paragrafo, trova copertura nell'erogazione all'apprendista di un voucher formativo, spendibile presso i soggetti attuatori del presente dispositivo, secondo modalità che saranno oggetto di uno specifico provvedimento.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

In ragione del carattere innovativo dell'intervento l'attività di monitoraggio si attua mediante una costante verifica sulla realizzazione dei percorsi formativi, resa pubblica attraverso l'elaborazione di report periodici, e attraverso la somministrazione di questionari agli utenti (apprendisti e imprese).

I verbali negativi conseguenti allo svolgimento delle attività di monitoraggio, oltre a influire sulla valutazione di affidabilità dell'organismo formativo, possono determinare effetti sospensivi rispetto alla permanenza nel Catalogo, nonché l'avvio del procedimento di esclusione dallo stesso.

Tale attività contribuisce alla valutazione qualitativa complessiva del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In assenza della disciplina generale del contratto di apprendistato prevista dall'art. 2 del d.lgs. 167/2011, non possono essere attivati contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, salvo diversa previsione normativa.

In assenza di offerta formativa pubblica finanziata è possibile stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale fatto salvo l'obbligo dell'impresa, entro i primi sei mesi di contratto, di programmare l'intervento formativo con un organismo di formazione accreditato in attuazione del PFI ed avviare l'erogazione della formazione all'apprendista, a prescindere dal finanziamento pubblico.